



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.11.2010
COM(2010) 684 definitivo

2010/0332 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di glifosato originario della
Repubblica popolare cinese**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Ragioni e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri della Comunità Europea («regolamento di base») nel procedimento relativo alle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta viene presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell'inchiesta svolta in conformità delle prescrizioni sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta**

Regolamento (CE) n. 1683/2004¹ del Consiglio del 24 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese.

Decisione n. 383/2009² della Commissione del 14 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n.1683/2004 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2010 del Consiglio, del 11 febbraio 2010 che estende la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n.1683/2004³ sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non applicabile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- **Consultazione dei soggetti interessati**

A norma di quanto disposto dal regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento è già stata data la possibilità di difendere i loro interessi durante l'inchiesta.

- **Raccolta e utilizzazione di pareri di esperti**

¹ GU L 303, 30/09/2004, pag. 1

² GU L 120, 15/05/2009, pag. 20

³ GU L 40 13/02/2010, pag.1

Non c'è stato bisogno di pareri di esperti.

- **Scheda di valutazione**

La presente proposta scaturisce dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. **ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi delle azioni proposte**

Il 29 settembre, la Commissione ha avviato un riesame relativo alla scadenza delle misure antidumping in vigore nei confronti del glifosato originario della Repubblica popolare cinese. La richiesta è stata presentata dall'Associazione europea del glifosato (EGA) («il richiedente») per conto dei produttori rappresentanti la produzione di glifosato dell'intera Unione.

Lo scopo di questa inchiesta era valutare se il venir meno dei provvedimenti porterebbe verosimilmente alla continuazione o al ripetersi del dumping e alla reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Nel corso dell'inchiesta il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di riesame in previsione della scadenza.

In seguito al ritiro di tale domanda la Commissione non ha identificato argomentazioni che suggeriscano che l'interesse dell'Unione possa giustificare un'inchiesta di riesame e suggerisce pertanto di chiudere l'inchiesta e abrogare i provvedimenti in oggetto.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* al più presto e comunque non oltre il 22 dicembre 2010.

- **Base legale**

Regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea (UE). Il principio di sussidiarietà quindi non si applica

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i seguenti motivi

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra indicato e non consente decisioni nazionali

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: Allegato.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti:

Altri strumenti non risulterebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. IMPLICAZIONI DI BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁴ («regolamento di base») e in particolare gli articoli 9 e 11(2),

Vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

Considerando quando segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) In seguito ad un riesame eseguito a norma dell' articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n.1683/2004⁵ un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 2931 00 99 nonché ex 3808 93 27 ("il prodotto interessato"). Questo dazio era stato esteso alle importazioni di glifosato spedite dalla Malesia (anche se non dichiarate come originarie della Malesia) fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd, e alle importazioni di glifosato spedite da Taiwan (anche se non dichiarate come originarie di Taiwan), fatta eccezione per quello prodotto da Sinon Corporation. L'aliquota del dazio antidumping è del 29,9%.
- (2) Con decisione 2009/383/CE⁶, la Commissione ha sospeso i dazi antidumping definitivi per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 16 maggio 2009. Disciplinato consecutivamente dal Regolamento 126/2010⁷ il Consiglio ha prorogato la sospensione della durata di un anno, a decorrere dal 14 febbraio 2010.

1.2. Richiesta di riesame

⁴ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁵ GU L 303 del 30.9.2004, pag. 1.

⁶ GU L 120 del 15.5.2009, pag. 20.

⁷ GU L 40 del 13.2.2010, pag. 1.

- (3) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di immediata scadenza delle misure⁸ antidumping relativo alle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, la Commissione ha ricevuto il 29 giugno 2009, una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11(2) del regolamento di base.
- (4) La richiesta è stata presentata dall'Associazione europea del glifosato (EGA) («il richiedente») per conto dei produttori rappresentanti la produzione di glifosato dell'intera Unione.
- (5) Detta richiesta conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che la scadenza delle misure porterebbe verosimilmente alla continuazione o al ripetersi del dumping e alla reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Inizio del procedimento

- (6) Sentito il comitato consultivo, la Commissione ha iniziato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁹, un procedimento anti-dumping relativo alle importazioni nell'Unione Europea del glifosato che rientra attualmente nei codici NC ex 2931 00 99 e 3808 93 27 e originario della Repubblica popolare cinese.
- (7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori, gli importatori interessati, i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, gli utenti rappresentativi e i produttori dell'Unione dell'avvio dell'inchiesta di riesame. Alle parti interessate è stata data l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e richiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

2. RITIRO DELLA RICHIESTA

- (8) Con lettera datata 21 settembre 2010 alla Commissione il richiedente ha ufficialmente ritirato la sua richiesta.
- (9) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 11 paragrafo 2 del regolamento di base il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda, a meno che la chiusura non sia fatta nell'interesse dell'Unione.
- (10) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva portato alla luce alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state tuttavia presentate osservazioni che possano alterare questa valutazione.
- (11) Si è pertanto ritenuto opportuno concludere il riesame in previsione della scadenza dei provvedimenti antidumping riguardante le importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese ed abrogare le norme in vigore.

⁸ GU L 115 del 20.5.2009, pag. 19.

⁹ GU C 234. 29.9.2009, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme antidumping in vigore relative alle importazioni nell' Unione Europea di glifosato quale descritto attualmente dai codici NC ex 2931 00 99 e 3808 93 27 e originario della Repubblica popolare cinese sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è concluso

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*